



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 4/2/2016

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ARTICOLO 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

ARTICOLO 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

ARTICOLO 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 8 - RIMBORSI

ARTICOLO 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO 1 - TARIFFE

ARTICOLO 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27 - commi 5, 7 e 8 - del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

ARTICOLO 2- OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Montepaone descritte al successivo punto 4) sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Montepaone esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Tipologie di occupazione soggette al canone:
 - 4.1 Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa – Obbligato al pagamento del canone è il gestore che eroga il servizio pubblico.
 - a) Condotture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica;
 - b) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua e teleriscaldamento;
 - c) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;
 - d) Cisterne, serbatoi, pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico od aree private gravate da servitù di uso pubblico con riferimento a condutture o utilizzi di cui ai punti a) e b);
 - e) Sostegni di lampade per illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e qualunque materiale realizzale;
 - f) Tralicci di elettrodotto.
 - 4.2 Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:
 - a) Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili:
 - fino a 30 mq di base;
 - da 31 mq a 60 di base;
 - oltre 61 mq

ARTICOLO 3- SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DLE CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare di concessione, autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Per le occupazioni già in essere al 01.01.2016, in funzionario responsabile di cui all'art.9, provvederà a richiedere apposita dichiarazione al fine della determinazione la base imponibile.

ARTICOLO 4- DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Montepaone per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento
3. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato "1", e decorrono dal 1° gennaio 2016.
4. Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ARTICOLO 5- PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni non vengono considerati.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio del provvedimento, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile salvo diverse disposizioni normative in tema di bilancio e entrate comunali.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio risulti diversamente accertabile.

ARTICOLO 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20 - commi 4 e 5 - del D.Lgs. n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate può essere effettuata mediante
 - la procedura di cui al D.P.R. n.602/1973 e s.m.i.;
 - ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 e s.m.i.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ARTICOLO 8 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della

quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ARTICOLO 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2016, deve avvenire entro il 31 dicembre 2016.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A norma dell'articolo 53 - comma 16 - della L. n. 388/2000, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

ALLEGATO 1 TARIFFE

dal 1° gennaio 2016 (per tipologie di concessioni)

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa - Obbligato al pagamento del canone è il gestore che eroga il servizio pubblico.
 - a) Condotture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica: € 2,00 al metro;
 - b) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua e teleriscaldamento: € 4,00 al metro;
 - c) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili: € 3,00 al metro;
 - d) Cisterne, serbatoi, pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico o di aree private gravate da servizi di uso pubblico con riferimento a condutture o utilizzi di cui ai punti a), b), c): € 20,00 al metro quadrato;
 - e) Sostegni di lampade per illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale: € 20,00 cadauno;
 - f) Tralicci di elettrodotto: € 300,00 cadauno
2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:
 - a) Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili:
 - fino a 30 Mq di base: canone annuo fisso: € 10.000,00;
 - da 31 mq a 60 mq di base: canone annuo fisso: € 15.000,00;
 - oltre 61 mq canone annuo fisso: € 22.000,00.